



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

007 / 2017

21 APR. 2017

## IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Massimiliano Montone, in data 21 aprile 2017, ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul ricorso presentato, in data 27 marzo 2017, dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del Sig. Francesco Silverio in qualità di Direttore Tecnico Fondo, per l'annullamento della squalifica della Squadra denominata "FVG A", comminata in occasione della gara del "Campionato Italiano di Staffetta Giovani" (Codex MXF335) disputatasi a Santa Caterina (SO) in data 25 marzo 2017.

### PREMESSO CHE

Con ricorso del 26 marzo 2017, inoltrato ai competenti uffici della FISI in data 27 marzo 2017, il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella persona del Sig. Francesco Silverio quale Direttore Tecnico Fondo del Comitato medesimo, ricorreva avverso la decisione della Giuria di Gara che sanzionava con la squalifica l'atleta Davide Graz, terzo frazionista della squadra "FVG A", e la relativa squadra, per non aver rispettato il percorso di gara.

Il ricorrente contestava la scarsa visibilità delle indicazioni e la mancanza di un tratto d'invito.

Parte ricorrente eccepiva, altresì, lo scarso impatto dell'infrazione commessa sul risultato finale della gara, in quanto l'atleta avrebbe percorso un tratto di soli 10 mt all'interno della corsia errata destinata al transito, per rientrare sul tratto di pista corretto valicando i cd. w-board (coni di delimitazione) e senza tornare sino al punto dell'errore.



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

Il Giudice adito ha quindi ritenuto necessario acquisire informazioni e documenti dai soggetti interessati, sigg. Francesco Silverio e Sergio Rigoni.

Durante l'audizione intervenuta, in data 6 aprile 2017, il Sig. Francesco Silverio ha confermato quanto dedotto nel ricorso, aggiungendo ulteriori precisazioni sulla scarsa visibilità delle indicazioni: *"le indicazioni erano poco visibili; nel tratto di gara in cui il frazionista ha commesso l'errore, vi era un cartello in formato A4 posto a circa 1,5 mt di altezza"*. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato che *"il terzo frazionista, portando a termine con grande sforzo una rimonta – assieme al secondo frazionista - dal 13esimo, con uno svantaggio di 1'40'' dalla testa della gara, a cambiare in quarta frazione con un vantaggio di 17'' sugli immediati inseguitori Alpi Centrali A (squadra squalificata a seguito dell'infrazione commessa dal secondo frazionista - Luca Compagnoni), non notava le indicazioni del cambio di direzione tra il tratto di transito e quello di cambio staffetta"*. Infine, confermando la scarsa rilevanza dell'infrazione, lo stesso ha aggiunto: *"la sanzione sarebbe dovuta essere commisurata al vantaggio acquisito e al danno arrecato agli altri come indicato dal regolamento (artt. 352.1.1 e 352.2.1), pertanto non avendo tratto alcun vantaggio dall'errore commesso dal terzo frazionista, la squalifica è sproporzionata rispetto all'infrazione commessa"*.

Tuttavia, il sig. Silverio riferiva altresì che *"era stato detto nella riunione che i coni posti a divisione tra il tratto di transito e quello di cambio non erano valicabili e che in caso di errore si sarebbe dovuti tornare indietro sino al cambio di direzione e percorrere il tratto di pista corretto"* e ancora che *"nella riunione erano state esibite slide sul percorso di gara a spiegazione dei vari cambi, ivi compreso quello in*



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

*questione". Sullo stesso punto ha poi dichiarato che "gli atleti hanno avuto modo di provare il percorso il giorno prima".*

Successivamente, in data 10 aprile 2017, il Sig. Francesco Silverio ha chiesto di aggiungere la seguente ulteriore spontanea dichiarazione: *"la squalifica è ingiusta perché viola gli artt. 352.1.1, 352.2.1, 312.3.1 e 223.3.3 del Regolamento Tecnico Federale".*

In data 6 aprile 2017, il Sig. Sergio Rigoni, che nell'occasione della gara rivestiva il ruolo di Delegato Tecnico della Giuria, ha dichiarato al Giudice adito che *"le indicazioni erano ben visibili e il cambio di direzione segnalato molto bene con cartelli e coni colorati a terra, così come erano stati posti il giorno precedente quando gli atleti si sono allenati sul percorso".* Lo stesso ha poi confermato di aver fornito agli atleti adeguati avvertimenti: *"nella riunione pre-gara è stato indicato tutto dal sottoscritto e da Federico Sosio (direttore di gara) con specifica indicazione del tratto in questione. È stato anche specificato che in caso di errore non sarebbe stato possibile tornare nella corsia giusta attraversando i coni, ma solo tornando indietro sino al punto di cambio",* rilevando che *"su 196 atleti solo in 6 hanno sbagliato, di cui 2 se ne sono accorti e sono tornati a ritroso nel rispetto del regolamento (art. 343.6.1), fino al punto in cui hanno potuto imboccare il percorso corretto; i 4 partecipanti che non sono tornati indietro sono stati squalificati".* Ha altresì dichiarato che *"il vantaggio ottenuto dall'atleta nel percorrere il tratto di pista errato è sì trascurabile, ma il non essere tornato indietro dal punto in cui l'atleta ha valicato i coni di divisione dei percorsi (a circa 70-80 mt dal cambio) sino al punto di cambio direzione e il non aver*





FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

*successivamente percorso il tratto di pista corretto ha determinato un vantaggio rilevante, commettendo pertanto un'infrazione rilevante". Successivamente, in data 10 aprile 2017, il Sig. Sergio Rigoni, sentito nuovamente, ha fornito tale ulteriore informazione: "la squalifica è stata irrogata per uniformità di giudizio nei confronti degli altri atleti squalificati e di coloro che, avendo commesso lo stesso errore, anziché attraversare i coni di delimitazione dei due tratti sono tornati indietro fino al punto di cambio nel rispetto del regolamento".*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva il mancato reclamo da parte del ricorrente contro la decisione della giuria entro 15 minuti dall'esposizione della classifica ufficiale, così come previsto dagli artt. 361 e ss. del Regolamento Tecnico Federale. Tale omissione, sebbene non determini l'impossibilità di presentare un ricorso al Giudice Sportivo Nazionale, denota quantomeno un'iniziale acquiescenza da parte del ricorrente alle decisioni della giuria, pur non inficiando il diritto di appello ex art. 362 del già citato Regolamento.

\*\*\* \*\*

Prendendo in esame la domanda del ricorrente, diretta a domandare l'accertamento dell'illegittimità della squalifica ai sensi dell'art. 352.2.1 del Regolamento - per non aver avuto la condotta dell'atleta un chiaro impatto sul risultato finale della competizione, si ritiene che essa non sia meritevole di accoglimento perché infondata.

La disposizione in parola (352.2.1) statuisce che *"la squalifica dovrebbe essere applicata solo per infrazioni rilevanti e per infrazioni che hanno un chiaro impatto sul*





FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

*risultato finale della competizione.*”, così prevedendo l’ipotesi della Squalifica, da una parte, per le infrazioni cosiddette rilevanti e, dall’altra parte, per le infrazioni che alterano sensibilmente il risultato della competizione.

Nel caso di specie, si ritiene che l’infrazione commessa dall’atleta, e costituente fatto pacifico non essendo stata contestata da parte ricorrente, possa annoverarsi nella prima categoria (infrazione rilevante) ed anche nella seconda (infrazione che altera il risultato).

Si tratta certamente di infrazione rilevante, trattandosi di condotta che ha determinato violazione della disposizione 343.6.1 del Regolamento, nonché delle direttive di gara impartite ed illustrate nella riunione pre-gara a tutti i capi squadra, dal cui combinato disposto era specificato a tutti gli atleti l’obbligo di percorrere il corretto tratto di pista e, nel caso di errore, l’obbligo di tornare sul punto dove fosse stato commesso l’errore, sciando in direzione contraria e senza rientrare sul tratto corretto valicando i coni di delimitazione.

Può altresì ritenersi che l’infrazione in questione abbia avuto un chiaro impatto sul risultato finale della competizione, pur avendo l’atleta percorso solo un breve tratto di pista errato per poi tornare sul tratto di pista corretto, valicando i coni di delimitazione.

Il non essere tornato indietro sino al punto in cui l’atleta ha commesso l’errore e il non aver successivamente percorso il tratto di pista corretto ha evidentemente determinato un vantaggio rilevante che, seppur non si può affermare sia stato determinante, si può ritenere che abbia avuto un chiaro impatto sulla classifica finale.





FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

In altri termini il fatto di non aver percorso a ritroso il tratto in questione ha determinato per lo stesso un effettivo vantaggio, non essendo provata, al contrario, la mancata incidenza sul risultato finale.

Tra l'altro, la disposizione 223.3.3 del Regolamento statuisce altresì in materia di squalifica che detto provvedimento è previsto in tutti i casi in cui l'infrazione commessa abbia avvantaggiato l'atleta che l'ha commessa.

Nel caso di specie, è inequivocabile il vantaggio assunto dall'atleta Davide Graz nel non aver sciato in direzione contraria sino al punto dove aveva commesso l'errore di direzione e nel non aver percorso *ex novo* il tratto corretto di pista.

Anche tale eccezione deve ritenersi infondata, in quanto la Giuria ha operato nel rispetto degli artt. 352.1.1, 352.2.1 e 223.3.3 del Regolamento Tecnico Federale.

\*\*\* \*\*

Tornando sulla questione della rilevanza dell'infrazione si evidenzia l'esaustività delle indicazioni fornite dalla giuria, sia in occasione della riunione dei capi squadra - dove per stessa ammissione del ricorrente furono altresì esibite apposite *slides* che illustravano il percorso da seguire (ivi compreso il cambio direzione e la conseguente squalifica in caso di errore riparato senza ripercorrere a ritroso il tratto di pista errato) - sia durante l'allenamento effettuato dagli atleti il giorno precedente alla gara. Gli atleti hanno avuto, quindi, piena cognizione del tracciato e sono stati informati delle conseguenze di un'eventuale infrazione. Inoltre, il fatto che la maggior parte degli atleti (190 su 196) ha percorso la corsia corretta conferma, di fatto, l'idoneità dei cartelli posti





FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

sul percorso di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 312.3.1 del Regolamento Tecnico Federale.

L'eccezione circa la scarsa visibilità delle indicazioni è pertanto infondata, come appare altresì infondata l'eccezione relativa alla mancanza del tratto di invito prima del cambio di percorso poiché la differenziazione del percorso risulta essere stata ben evidenziata a terra e con i relativi cartelli, tanto è vero che soltanto 6 atleti su 196 hanno commesso l'errore in questione; *ad abundantiam* su 540 passaggi solo 6 passaggi sono risultati in contrasto con il regolamento (di questi sei due se ne sono avveduti ed hanno corretto l'errore in modo corretto, gli altri 4, pur rendendosi conto dell'errore, sono tornati sul tratto di pista corretto valicando i coni di delimitazione dei due tratti ed essendo quindi squalificati come l'atleta della parte ricorrente).

**P.Q.M.**

il Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Massimiliano Montone, accertata la rilevanza dell'infrazione commessa, dichiara la legittimità del provvedimento di squalifica dell'Atleta Davide Graz e di conseguenza della Squadra del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia "FVG A" e, per l'effetto, rigetta il ricorso.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Roma – Milano, li 21 aprile 2017

Avv. Massimiliano Montone n.q.  
